

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 168/CSA (2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 149/CSA- RIUNIONE DEL 16 MAGGIO 2019

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Francesco Cerini, Prof. Salvatore Sica – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON "LA PARTE CENTRALE IN BASSO" DEL SETTORE "CURVA NORD" PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 2BIS CGS INFLITTA SEGUITO MILAN/LAZIO DEL 24.04.2019
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 215 del 29.4.2019)

La Società in epigrafe ha proposto reclamo avverso la delibera innanzi indicata, contestandone i presupposti applicativi in fatto e in diritto; la decisione si fonda sulla circostanza che, prima dell'inizio della gara, durante il primo ed il secondo tempo, ed al termine della gara, i sostenitori della società reclamante, assiepati nel settore "Terzo Anello Verde", si rendevano responsabili nella quasi totalità ("il 90% dei 4049 occupanti"), di ripetuti cori di espressione di discriminazione razziale nei confronti dei calciatori del Milan, Kessie e, segnatamente, Bakajoko.

Tali cori venivano percepiti dai tre collaboratori della procura, idoneamente posizionati in parti dell'impianto differenti da quello "incriminato"; analoga percezione è stata avvertita dal delegato di P.S. presente in campo, che esprimeva "piena condivisione" al "collaboratore Cafaro, circa la verifica dell'evento e della sua rilevanza.

L'intero accaduto veniva altresì partecipato al dirigente responsabile dell'ordine pubblico, che forniva la decisiva informazione sull'appartenenza abituale dei sostenitori al settore della Curva dello stadio di casa della Lazio come autori del fatto posto a base della sanzione.

Nel reclamo la società in definitiva non scalfisce la storicità della condotta; tenta, timidamente, di affermare che il solo collaboratore Cafaro avrebbe percepito i cori in questione e soltanto lo stesso avrebbe contattato, al riguardo, sia il responsabile dell'ordine pubblico sia il delegato di P.S.. Invero, che sia il solo Cafaro ad attivarsi non scalfisce le risultanze del referto, ove si legge che tutti i collaboratori percepivano i cori, né rileva la circostanza, correttamente riportata nel referto, che il quarto uomo non aveva udito i cori.

In realtà, come ribadito nella discussione del difensore della società reclamante, più che sul fatto, la maggiore censura è rivolta alla determinazione della sanzione, riferita ad uno specifico settore, individuato sulla base del solo riferimento, da parte del delegato di P.S., degli ospiti del settore da cui partivano i cori, sostanzialmente non smentiti, come appartenenti ad altrettanto specifico settore dello stadio di casa della S.S. Lazio, e, precisamente "la parte bassa" della Curva Nord Centrale; si duole la società ricorrente che "non è possibile che un funzionario della Questura di Milan sia in grado di identificare uno solo dei 4.000 tifosi presenti, attribuendogli la titolarità di un abbonamento o l'acquisto di un biglietto della parte centrale della curva nord dello stadio Olimpico". Il ragionamento è privo di pregio giuridico in fatto e in diritto; è evidente che la dichiarazione del funzionario attinga ad elementi informativi propri di attività di prevenzione che non necessariamente vanno esplicitati in forma compiuta. Inoltre una simile censura avrebbe avuto un senso se ed in quanto la sanzione avesse avuto come destinatari soggetti specifici, laddove la ratio della norma applicata è di colpire i comportamenti della tifoseria ritenuti illeciti e riprovevoli, costituendo il settore individuato un mero elemento di collegamento attuativo della sanzione stessa. In altre parole è sanzionata la tifoseria - e la società nella misura della sua responsabilità alla luce del vigente quadro regolamentare - ed è anzi auspicabile che la società medesima non utilizzi simili argomenti come espediente difensivo in

presenza di condotte inequivocabili, sostanzialmente non contraddette e particolarmente degne di repressione. Tanto più che, vertendosi in tema di responsabilità oggettiva, al massimo avrebbe dovuto essere la reclamante ad assolvere l'onere della prova invertito della riconducibilità dei cori a diversi soggetti, diversi da quelli presuntivamente individuati.

Appare corretto, pertanto, l'impianto motivazionale della sanzione irrogata ed il reclamo è da respingere nei termini di cui in dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Lazio di Formello (Roma) specificando l'obbligo di disputare una gara priva di spettatori nei settori 47 B e 48 B della Curva Nord, sanzione sospesa ai sensi dell'art. 16 comma 2bis C.G.S..

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VERETOUT JORDAN MARCEL SEGUITO GARA EMPOLI/FIORENTINA DEL 05.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 225 del 07.05.2019)

La società A.C.F. Fiorentina ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicata sul Com. Uff. n. 225 del 5.5.2019, con la quale, a seguito della gara Empoli/Fiorentina del 5.5.2019, è stata inflitta al calciatore Veretout Jordan Marcel la seguente sanzione:

- squalifica per 2 giornate effettive di gara *"per aver, al termine della gara, rivolto al Direttore di gara un'espressione irrispettosa"*.

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della squalifica del calciatore Veretout Jordan Marcel da due ad una gara effettiva, in quanto l'espressione rivolta al Direttore di Gara non aveva alcun contenuto offensivo o violento e non è stata accompagnata da alcun gesto irrisorio o denigratorio.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, rilevata la tenuità delle espressioni pronunciate, accoglie il ricorso e riduce la sanzione come già inflitta da 2 ad 1 giornata effettiva di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C.F. Fiorentina di Firenze riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti;
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

3. RICORSO DEL SIG. MAZZARRI WALTER AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/MILAN DEL 28.4.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 217 del 30.4.2018)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento, il Sig. Mazzarri Walter ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, con il quale, in relazione alla gara del Campionato di Serie A Torino/Milan del 28.04.2019, gli veniva inflitta la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 per *"avere, all'8' del secondo tempo, nonostante i ripetuti richiami, contestato l'operato arbitrale con grida e plateale gestualità e, all'atto del provvedimento di allontanamento, continuato ad assumere tale atteggiamento; con recidiva specifica reiterata"*.

Il reclamante, attraverso i propri scritti difensivi, diretti a ottenere l'annullamento della sanzione comminata e, in subordine, la riduzione della stessa, ha dedotto i seguenti motivi.

In particolare il Mazzarri assumeva che il gesto che il quarto uomo descrive di "contestazione" non era rivolto all'arbitro, bensì ai propri tifosi per invitarli a non mollare nel sostenere la squadra.

Ed è per tale motivo che, dopo essere stato allontanato dal campo da parte dell'arbitro, lo stesso ha detto "no, no, no" mimando con il dito, in senso di dissenso sulla decisione perché non era intenzione contestare l'operato del Direttore di gara.

La Corte, letti gli atti, rileva che il comportamento posto in essere dal Sig. Mazzarri non sembra arrecare alcuna offesa all'onore o al decoro del Direttore di gara, assumendo piuttosto le

caratteristiche di un atteggiamento alquanto inopportuno, certamente caratterizzato da un'eccessiva e ingiustificata platealità.

Pertanto, a parere della Corte, mantenuta ferma la sanzionabilità del comportamento medesimo, ai fini dell'individuazione della misura della sanzione da infliggersi, a ragione della sopra rilevata mancanza di espressioni offensive e/o ingiuriose nei confronti dell'arbitro da parte del Sig. Mazzarri, va ridotta l'entità della sanzione inflitta ritenendosi congrua quella di € 10.000,00.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Mazzarri Walter riduce la sanzione dell'ammenda a € 10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MITCHELL DIJKS SEGUITO GARA MILAN/BOLOGNA DEL 6.5.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 225 del 07.05.2019)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 225 del 7.05.2019 ha inflitto al calciatore Mitchell Dijks la sanzione della squalifica per 2 gare effettive *“per avere al termine della gara, sul terreno di gioco, rivolto al Direttore di Gara espressioni irrispettose”*.

Avverso tale provvedimento la Società ha proposto reclamo innanzi a questa Corte, con atto del 15.5.2019, eccependo che l'espressione utilizzata dal calciatore sarebbe priva dei contenuti irrispettosi ed inoltre che, pur avendo lo stesso pronunciato per due volte l'espressione *“sveglia”* all'indirizzo del Direttore di Gara, il comportamento tenuto dal calciatore deve essere considerato come *“un'unicum comportamentale”*.

La Corte Sportiva di Appello ritiene che il reclamo sia fondato e meriti di essere accolto.

Il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Mitchell Dijks la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara perché ha ritenuto irrispettosa l'espressione formulata dallo stesso al termine della partita.

In realtà l'espressione proferita dal calciatore, non avendo una connotazione offensiva nei confronti del direttore di gara, è da inquadrare come un'espressione di critica, per cui la condotta va qualificata come irrispettosa piuttosto che irrispettosa.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Bologna F.C. 1909 di Bologna riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Stefano Agamennone – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

5. RICORSO A.S. VITERBESE CASTRENSE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA SERIE C VITERBESE CASTRENSE/MONZA DELL'8.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/CIt del 9.05.2019)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/CIt del 9.5.2019 ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 alla società A.S. Viterbese Castrenze S.r.l..

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro di Coppa Italia Serie C Viterbese Castrense/Monza disputato l'8.5.2019, sostenitori della reclamante intonavano cori offensivi verso l'istituzione calcistica.

Avverso tale provvedimento la società A.S. Viterbese Castrenze S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 9.5.2019, formulando contestuale richiesta degli *“Atti Ufficiali”*.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 14.5.2019, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia

o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Viterbese Castrense S.r.l. di Viterbo dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 7.000,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **AMMENDA DI € 7.000,00 E DIFFIDA AL SIG. GIULINI TOMMASO, INFLITTE SEGUITO GARA NAPOLI/CAGLIARI DEL 05.05.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 225 del 07.05.2019)

La società Cagliari Calcio Spa, in data 14.5.2019, ha proposto reclamo avverso la decisione in epigrafe con cui il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, a seguito della gara Napoli/Cagliari del 5.5.2019, ha comminato € 7.000,00 di ammenda, più diffida, al Presidente Tommaso Giulini (per avere questi, al termine della gara, contestato con atteggiamento polemico una decisione arbitrale, nei pressi dello spogliatoio del Direttore di gara), e, a titolo di responsabilità diretta per la ridetta condotta del suo Presidente, € 7.000,00 di ammenda alla Società.

Nel gravame, la reclamante deduceva avverso la decisione del Giudice Sportivo, assumendo trattarsi, in concreto, di comportamento - tenuto nell'ignoranza asseritamente incolpevole della possibilità di ricorso alla tecnologia 3D in sede di VAR - di contestazione nei confronti del Direttore di gara dopo che questi, in pieno recupero e sul risultato di parità, aveva assegnato un rigore alla squadra avversaria, facendo ricorso al VAR (e, in particolare, dopo la visione da parte degli arbitri del filmato dell'episodio contestato in tecnologia 3D). Più in dettaglio, la reclamante esponeva che solo a fine partita si era appreso che l'episodio contestato, non percepibile né a occhio nudo né con tecnologia "replay", è stato rilevato facendo ricorso alla tecnologia 3D, e solo dopo che il VAR (a circa 2 minuti di distanza dal contatto al limite dell'area fra il pallone e il difensore del Cagliari Ionita) aveva richiamato l'arbitro a procedere alla "revisione sul campo". Aggiungeva, infine, che alcuno sapeva che il ricorso alla tecnologia 3D fosse ammissibile, e che potesse derivarne la "revisione sul campo" della decisione arbitrale.

L'udienza si svolgeva come da verbale.

Ad avviso della Corte, il gravame è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti di seguito precisati.

Va premesso che, come da Protocollo di cui al Regolamento del gioco del calcio FIGC, <<Un VAR è un ufficiale di gara, con accesso indipendente ai filmati della gara, che può assistere l'arbitro soltanto in caso di "chiaro ed evidente errore" o "grave episodio non visto" in relazione a: a. rete segnata / non segnata b. calcio di rigore / non calcio di rigore c. espulsione diretta (non seconda ammonizione) d. scambio d'identità (quando l'arbitro ammonisce o espelle il calciatore sbagliato)>>.

Nella specie, l'episodio contestato è rappresentato da un calcio di rigore inizialmente non rilevato dall'arbitro, e assegnato solo dopo l'intervento del VAR, mediante tecnologia 3D, e solo dopo che il VAR (a circa 2 minuti di distanza dal contatto suindicato) aveva raccomandato all'arbitro a procedere alla "revisione sul campo". Da questo punto di vista, va evidenziato che, in base al Protocollo, la decisione dell'arbitro di consentire al gioco di proseguire dopo una presunta infrazione può sempre essere riesaminata, perché al Direttore di gara è attribuito il potere (eventualmente, su raccomandazione del VAR) di procedere alla "revisione", e che "non c'è un limite di tempo per il processo di revisione poiché l'accuratezza della decisione è più importante della rapidità nel prenderla.". Di piena evidenza appare, dunque, l'importanza che il Protocollo annette ai processi di autocorrezione del Direttore di gara, e alla stretta connessione fra essi e il VAR.

Così sinteticamente riassunto il quadro regolatorio di riferimento, sul piano fattuale è da ribadire, per quanto qui interessa, che l'arbitro - dopo il contatto al limite dell'area di rigore fra il pallone e il difensore del Cagliari Ionita - in un primo momento non è intervenuto, lasciando proseguire il gioco. Indi, dopo circa 2 minuti, e su raccomandazione del VAR, il Direttore di gara ha fermato il gioco, visionato il filmato per rivedere l'azione, e ha poi assegnato il rigore al Napoli. In assenza di divieti legali all'impiego da parte del VAR della tecnologia 3D, è il ricorso a quest'ultima che ha nella specie consentito all'arbitro di revisionare la propria decisione iniziale, in esito alla rilevazione di quello che -

seppure non riscontrabile semplicemente a occhio nudo o con la tradizionale tecnologia "replay" - può e deve, secondo ragionevolezza, qualificarsi, in sé, come un "chiaro ed evidente errore".

Con questa espressione - in un contesto che dà, come detto, centralità all'accuratezza della decisione arbitrale, e mette al servizio di questo prioritario risultato le tecnologie progressivamente disponibili (non vietandone l'utilizzo) - "chiaro ed evidente errore", ai fini del VAR, non è quello di cui il Direttore di gara aveva la possibilità di avvedersi da sé, né quello percepibile semplicemente a occhio nudo da chiunque assista alla gara allo stadio o da casa, né, infine, quello percepibile solo a mezzo del ricorso ad alcune tecnologie, con esclusione delle altre. Al contrario, "chiaro ed evidente errore", ai fini del VAR, è quello che risulti tale per effetto e all'esito dell'utilizzo della migliore tecnologia volta per volta disponibile.

Tutto ciò premesso e considerato, nella specie il comportamento contestato al Giulini (da questi tenuto, per un verso, nel presupposto di una più ristretta nozione di "chiaro ed evidente errore" e, per altro verso, nella credibile inconsapevolezza dell'ammissibilità del ricorso da parte del VAR anche alla tecnologia 3D), rende la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con l'avversata decisione sovradimensionata rispetto al reale disvalore della condotta in contestazione.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Cagliari Calcio di Cagliari così dispone:

- riduce la sanzione alla sola ammenda di € 2.000,00 al sig. Giulini Tommaso;
- riduce la sanzione dell'ammenda a € 2.000,00 alla società.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL CALCIATORE IONITA ARTUR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/CAGLIARI DEL 05.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 225 del 07.05.2019)

Il tesserato Artur Ionita, in data 14.5.2019, ha proposto reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, a seguito della gara Napoli/Cagliari del 5.5.2019, con Com. Uff. n. 225 del 7.5.2019, infliggeva al reclamante la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara per aver rivolto espressioni ingiuriose all'arbitro dopo che questi, in pieno recupero e sul risultato di parità, aveva assegnato un rigore alla squadra avversaria, facendo ricorso al VAR (e in specie dopo la visione da parte degli arbitri del filmato dell'episodio contestato in tecnologia 3D).

Nel gravame, il reclamante deduceva avverso la decisione del Giudice Sportivo, assumendo trattarsi, in concreto, di comportamento (tenuto nell'ignoranza incolpevole della possibilità di ricorso alla tecnologia 3D in sede di VAR) non teso a recare offesa all'onore o al decoro della persona dell'arbitro, bensì a esprimere vibrato dissenso nei confronti della sua decisione, e invocando precedenti. Per l'effetto, instava per la riduzione da 2 a 1 (coincidente con il presofferto in occasione di Cagliari-Lazio, come da gravame) delle giornate effettive di squalifica comminate.

L'udienza si svolgeva come da verbale.

Ad avviso della Corte, il gravame è fondato e va pertanto accolto.

In effetti, al di là delle convinzioni che abbiano spinto il tesserato a tenere, nell'occasione, il comportamento contestato, per il suo contenuto l'espressione in concreto rivolta all'arbitro, anche alla luce dei precedenti richiamati nel reclamo, rende la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con l'avversata decisione sovradimensionata rispetto al reale disvalore della condotta in contestazione. In luogo di quella inflitta, ad avviso di questa Corte, appare infatti nel caso di specie più appropriata la sanzione di 1 giornata effettiva di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Ionita Artur riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina